Controlled Foreign Companies (CFC)

Partecipazioni in imprese estere controllate: analisi normativa e problematiche operative

Dott. Marco Bargagli
Torino, 23 luglio 2019

L'articolo 4 del D.lgs. n. 142 del 29 novembre 2018 ha recepito nel nostro ordinamento tributario la **direttiva comunitaria antiabuso ATAD** n. 2016/1164/UE), modificando radicalmente le regole CFC.

Eliminazione della differenza, in precedenza prevista, tra CFC localizzate in Stati o territori a **fiscalità privilegiata** (ex art. 167, commi 1 e 4 del D.P.R. n. 917/1986) e **CFC «white list»** (ex. art. 167, comma 8-*bis* del D.P.R. n. 917/1986).

Direttiva ATAD, duplice approccio:

- ***Transactional*** (per categorie di reddito): imputazione al contribuente residente dei redditi non distribuiti dalla CFC **rientranti fra i c.d. *passive income*** (*ex* art. 7, comma 2, lett. a), della Direttiva);

- ***Jurisdictional:*** imputazione al contribuente residente dei redditi non distribuiti e prodotti dalla controllata per il tramite di **costruzioni non genuine** che sono state poste in essere essenzialmente allo scopo di ottenere un **vantaggio fiscale** derivante dall'ubicazione in un Paese a fiscalità privilegiata [*ex* art. 7, comma 2, lett. b), della Direttiva].

Recepimento direttiva comunitaria

Come previsto dalla Relazione illustrativa al Decreto, al fine di contemperare le esigenze di semplificazione applicativa della disciplina CFC con la necessità di conservare coerenza dell'ordinamento tributario interno, il legislatore italiano ha deciso di adottare una soluzione intermedia rispetto ai due approcci sopra citati.

Norma antielusiva

La *CFC Rule* prevede l'imputazione per trasparenza al soggetto residente nel territorio dello Stato italiano dei redditi conseguiti dal soggetto controllato non residente, anche in assenza di effettiva distribuzione di utili, qualora lo stesso sia assoggettato a tassazione privilegiata (livello di **tassazione effettiva**).

Dal 2019, la tassazione per trasparenza CFC si applicherà qualora i soggetti esteri controllati, congiuntamente:

- sono assoggettati ad una **tassazione effettiva estera inferiore alla metà** di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia c.d. **tassazione virtuale domestica** [nuovo comma 4, lett. a) dell'articolo 167 del D.P.R. n. 917/1986]
- abbiano conseguito, **per oltre 1/3,** proventi risultanti dal conto economico con la natura di «passive income» [nuovo comma 4, lett. b) dell'articolo 167 del D.P.R. n. 917/1986].

AMBITO SOGGETTIVO

[articolo 167, comma 1, del Tuir]

- Persone fisiche, società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, associazioni, società di armamento e società di fatto residenti in Italia (articolo 5 del Tuir);

- società commerciali, enti commerciali residenti e in determinati casi fondazioni, associazioni e *trust* non commerciali, residenti nel territorio dello Stato, ossia i soggetti passivi Ires di cui all'articolo 73, comma 1, lett. a), b) e c) del Tuir;

- **stabili organizzazioni italiane** di soggetti non residenti che controllano, a loro volta, soggetti non residenti.

STABILI ORGANIZZAZIONI

Come previsto dalla relazione illustrativa al decreto, l'estensione dell'ambito soggettivo alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, si verifica limitatamente alle partecipazioni nella controllata estera che fanno parte del patrimonio della stabile organizzazione.

ENTITA' CONTROLLATE ESTERE

La nuova disciplina *CFC* si applica alle entità partecipate estere:

- imprese, società, enti e stabili organizzazioni all'estero di soggetti controllati esteri,

- stabili organizzazioni all'estero dei soggetti residenti in Italia per le quali è stata effettuata l'opzione per il regime della *branch exemption* (ex articolo 168-*ter* Tuir).

Infatti, quando la stabile organizzazione soddisfa le condizioni di cui al comma 4 dell'articolo 167 del Tuir l'opzione si esercita, relativamente a tali stabili organizzazioni, a condizione che ricorra l'esimente di cui al comma 5 del citato articolo 167.

«IL NUOVO CONCETTO DI CONTROLLO»
[articolo 167, comma 2, del Tuir]

Sono considerati soggetti controllati non residenti le imprese, le società e gli enti non residenti nel territorio dello Stato, per i quali si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

- sono **controllati direttamente o indirettamente**, anche tramite società fiduciaria o interposta persona, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, da parte di un soggetto residente in Italia;

- **oltre il 50% della partecipazione ai loro utili** è detenuto, direttamente o indirettamente, mediante una o più società controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. o tramite società fiduciaria o interposta persona, da un soggetto residente in Italia.

«IL NUOVO CONCETTO DI CONTROLLO»

Articolo 7, par. 1, lettera a) della Direttiva UE 2016/1164 ATAD considera integrato il requisito del controllo:

"nel caso di un'entità, il contribuente, ***da solo*** *o* ***insieme alle sue imprese associate****, detiene una partecipazione diretta o indiretta di oltre il 50 per cento dei diritti di voto o possiede direttamente o indirettamente oltre il 50 per cento del capitale o ha il diritto di ricevere oltre il 50 per cento degli utili di tale entità"*

Quindi non sarà più possibile sottrarsi alla disciplina CFC attraverso la separazione dei titolari dei diritti di voto e dei diritti agli utili.

«IL NUOVO CONCETTO DI CONTROLLO»

E' infatti possibile attribuire diritti sociali e **quote di partecipazioni agli utili** non sempre proporzionali al capitale conferito dai soci.

Quindi, al concetto di controllo **"prettamente legale"** (ex articolo 2359 c.c.) si affianca anche quello di **"natura economica"** (soggetto residente detiene oltre il 50% della partecipazione agli utili della CFC).

La relazione illustrativa al D.lgs. n. 142/2018 prevede che la percentuale di partecipazione all'utile **indiretta**, venga determinata considerando **l'effetto demoltiplicativo** prodotto dalla catena societaria, a differenza del controllo indiretto ex articolo 2359 c.c..

AMBITO APPLICATIVO CFC

Soggetti residenti in Italia

Controllo

Sono considerati **soggetti controllati** non residenti le imprese, le società e gli enti non residenti nel territorio dello Stato, per i quali si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

- sono controllati direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciaria o interposta persona, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, da parte di un soggetto residente in Italia;
- oltre il 50% della partecipazione ai loro utili è detenuto, direttamente o indirettamente, mediante una o più società controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. o tramite società fiduciaria o interposta persona, da un soggetto residente in Italia.

- Persone fisiche
- Società semplici
- Società di persone
- Soggetti passivi Ires (es. società capitali)
- Stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che controllano soggetti non residenti

Soggetti non residenti

- Imprese
- Società
- enti e stabili organizzazioni all'estero dei soggetti controllati esteri
- stabili organizzazioni all'estero di soggetti residenti in Italia per le quali è stata effettuata l'opzione per il regime della *branch exemption*

ESEMPI APPLICATIVI CFC

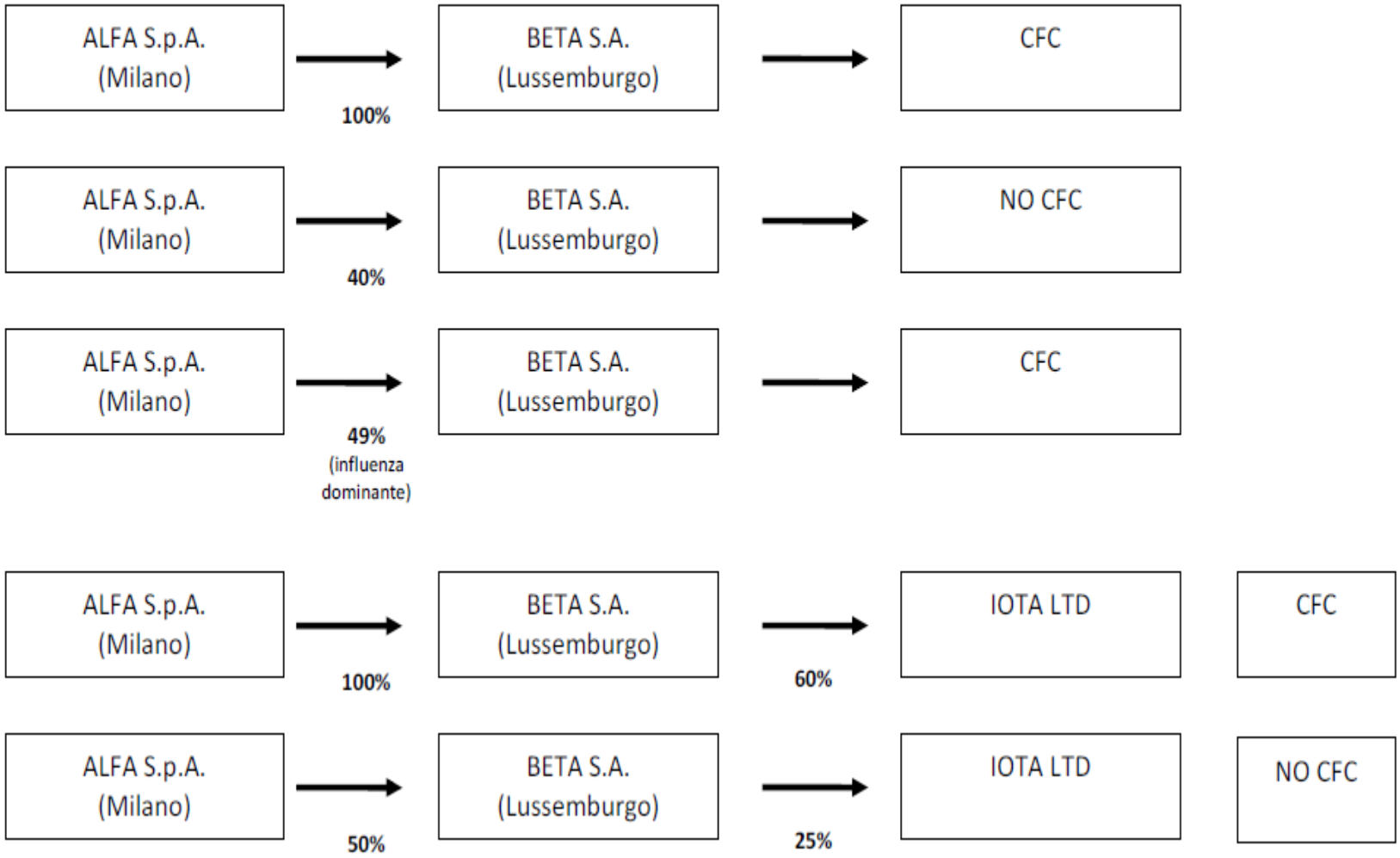

PARTECIPAZIONE INDIRETTA AGLI UTILI (VALE L'EFFETTO DEMOLTIPLICATIVO)

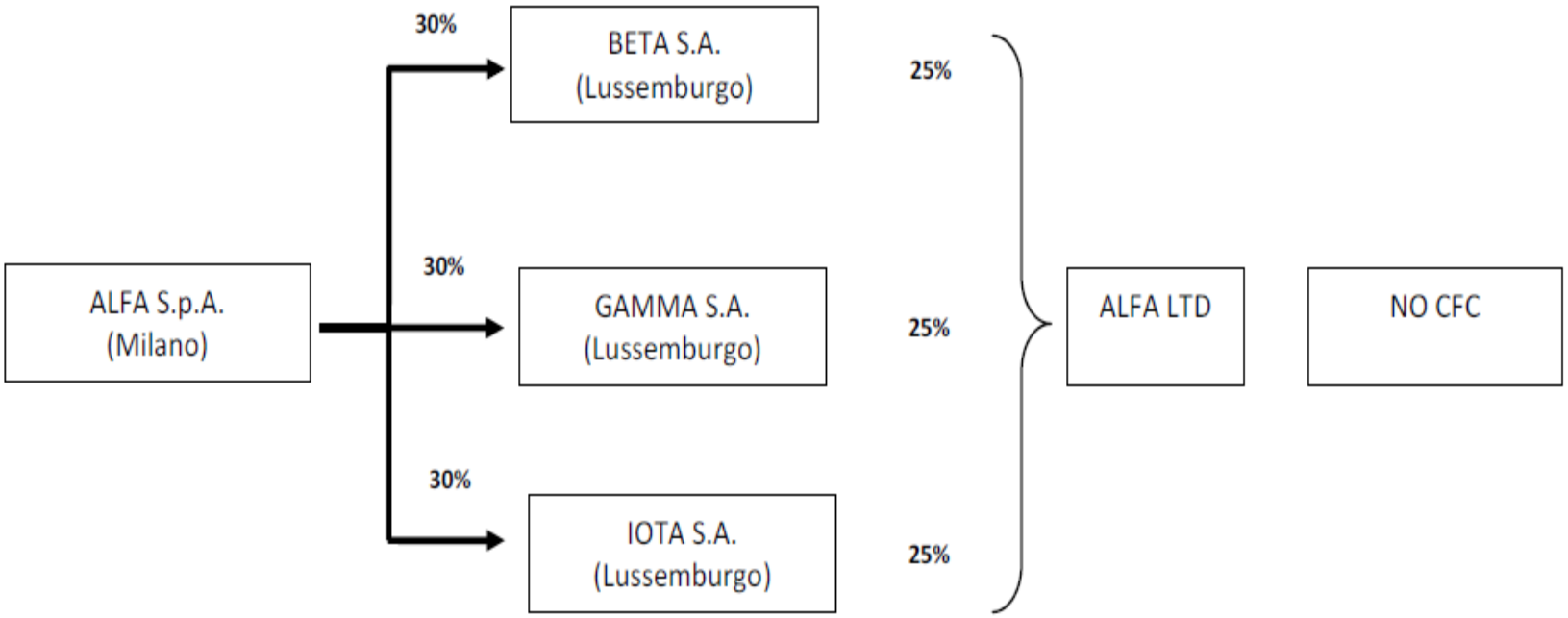

CONTROLLO INDIRETTO EX 2359 C.C. (NON VALE EFFETTO DEMOLTIPLICATIVO)

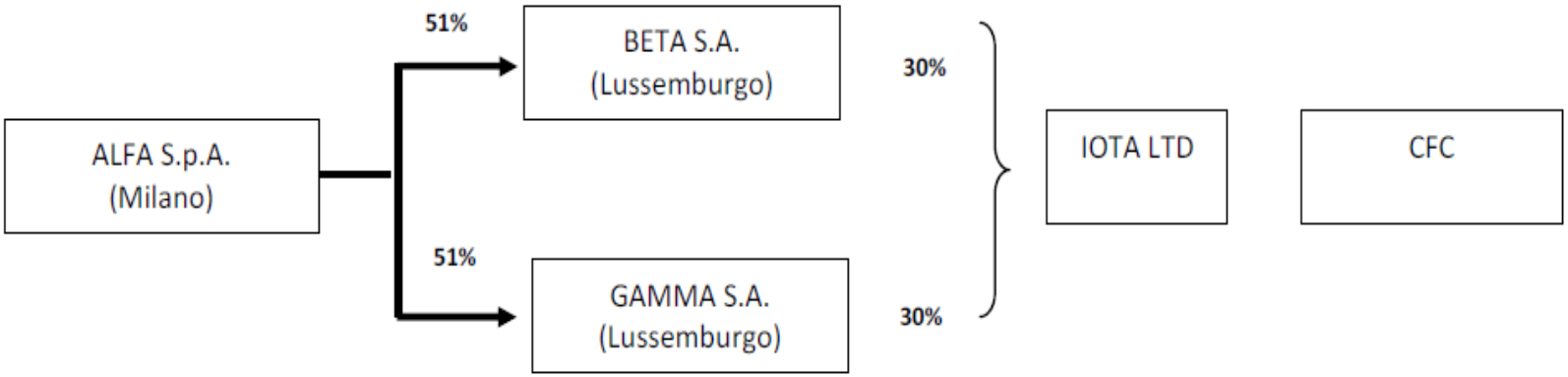

La verifica del **controllo indiretto** ex articolo 2359 c.c. [articolo 167, comma 2, lett. a) del Tuir], non tiene conto del meccanismo della demoltiplicazione della catena societaria. Quindi ALFA S.p.A., indirettamente, Alfa S.p.A. controlla il 60% di IOTA LTD facendo scattare la CFC.

Di contro, qualora si fosse considerato l'effetto della demoltiplicazione della catena societaria ALFA S.p.A., indirettamente, avrebbe controllato solo il 30,6% di IOTA LTD (51% * 30% + 51% * 30%), non facendo operare le regole CFC.

DUPLICE CONDIZIONE PREGIUDIZIALE ACCESSO
[articolo 167, comma 4, lett. a) b) del Tuir]

Con le nuove regole in vigore dal 2019, la disciplina CFC si applica se i soggetti controllati non residenti integrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:

a) sono assoggettati ad una **tassazione effettiva estera inferiore alla metà** di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia (**tassazione virtuale italiana**);

b) b) abbiano conseguito, **per oltre 1/3,** proventi risultanti dal conto economico con la natura di «passive income» [nuovo comma 4, lett. b) dell'articolo 167 del D.P.R. n. 917/1986].

«TAX RATE EFFETTIVO»

Occorre rilevare una **tassazione effettiva** nel Paese di localizzazione del soggetto controllato non residente **inferiore alla metà** di quella a cui sarebbe stato assoggetto qualora fosse stato residente in Italia.

Quindi, rileva il **livello di tassazione effettiva** e non quella nominale [art. 7, paragrafo 1, lett. b), della Direttiva ATAD].

«CALCOLO TAX RATE EFFETTIVO»

Occorre effettuare un confronto tra il **“*tax rate* effettivo estero”** con il **“*tax rate* virtuale domestico”** quest’ultimo calcolato rideterminando il reddito estero applicando le **disposizioni fiscali italiane** (con le variazioni fiscali in aumento e in diminuzione operate sull’utile *ante* imposte risultante dal bilancio della controllata).

CRITERI PER DETERMINARE IL LIVELLO EFFETTIVO DI TASSAZIONE

Provvedimento n. 143239 del 16 settembre 2016

Il provvedimento direttoriale indica i criteri per calcolare il *taxe rate* virtuale domestico.

Sarà così **più semplice** per il contribuente nazionale **verificare il livello di tassazione effettiva** (*Effective Tax Rate* - ETR), necessario a verificare i **profili applicativi** della CFC *legislation*.

Provvedimento n. 143239 del 16 settembre 2016

“tassazione effettiva estera” = rapporto tra **l’imposta estera** corrispondente al reddito imponibile e **l’utile ante-imposte** risultante dal bilancio della controllata

Provvedimento n. 143239 del 16 settembre 2016

“tassazione virtuale domestica” = rapporto tra **l’imposta che la controllata avrebbe pagato in Italia**, corrispondente al reddito imponibile rideterminato secondo le **disposizioni fiscali italiane in materia di reddito d’impresa (con variazioni RF)**, e **l’utile ante-imposte** risultante dal bilancio della controllata.

Provvedimento n. 143239 del 16 settembre 2016

Nella determinazione della **tassazione effettiva estera rilevano esclusivamente le imposte sul reddito dovute nello Stato di localizzazione**, al lordo di eventuali di **crediti di imposta** per i redditi prodotti in Stati diversi da quello di insediamento.

Provvedimento n. 143239 del 16 settembre 2016

Se tra lo Stato di localizzazione della controllata e l'Italia **sia stata stipulata una Convenzione contro le doppie imposizioni**, le imposte sul reddito sono quelle individuate dall'accordo bilaterale, nonché quelle di **natura identica o analoga** che siano intervenute successivamente in sostituzione di quelle individuate nella medesima Convenzione.

Provvedimento n. 143239 del 16 settembre 2016

Per calcolare la **tassazione virtuale domestica** rilevano l'IRES e le sue eventuali addizionali, al lordo di eventuali crediti di imposta per i redditi prodotti in uno Stato diverso da quello di localizzazione della controllata.

CRITERI

Il calcolo della **tassazione virtuale domestica** è eseguito partendo dai dati risultanti dal **bilancio di esercizio o dal rendiconto della controllata**, redatti secondo le norme dello Stato di localizzazione. Se il bilancio o il rendiconto sono redatti in conformità ai **principi contabili internazionali**, il socio residente è tenuto a determinare il reddito della controllata secondo le disposizioni appositamente previste per i soggetti che adottano tali principi **contabili internazionali**

CRITERI

Sono prese in considerazione **le imposte sul reddito effettivamente dovute nello Stato o territorio estero di localizzazione** che devono trovare evidenza nel bilancio o rendiconto di esercizio della controllata, nella **relativa dichiarazione dei redditi presentata alle competenti autorità fiscali**, nelle connesse **ricevute di versamento**, nonché nella documentazione relativa alle eventuali ritenute subite ad opera di sostituti d'imposta o altri soggetti locali

CRITERI

Se la controllata aderisce a una **forma di tassazione di Gruppo** prevista nello Stato estero di insediamento, assumono **rilievo esclusivamente le imposte sul reddito di competenza della medesima**, singolarmente considerata

CRITERI

Sono irrilevanti le **variazioni non permanenti (temporanee) della base imponibile**, con riversamento certo e predeterminato in base alle legge o per piani di rientro (es. ammortamenti, svalutazioni delle partecipazioni) - articolo 167, comma 8-*bis* del Tuir

CRITERI

Si tiene conto dell'applicazione in Italia del regime di cui all'articolo 1 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (**Aiuto alla crescita economica – ACE**) e di **regimi analoghi** applicati in base alla normativa dello Stato o territorio di localizzazione

CRITERI

Non si considerano i regimi fiscali opzionali cui la controllata avrebbe potuto aderire qualora fosse stata residente in Italia

CRITERI

L’imposizione italiana nei limiti del **5 per cento del dividendo o della plusvalenza**, previsto negli articoli 87, comma 1, lettera c) e 89, comma 3, del Tuir, si considera **equivalente a un regime di esenzione totale** che preveda, nello Stato di localizzazione della controllata, l’integrale indeducibilità dei costi connessi alla partecipazione

CRITERI

Ai fini del **calcolo della tassazione virtuale domestica** non si tiene conto del **limite di utilizzo delle perdite fiscali pregresse** stabilito nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 84 del Tuir e, ai fini della tassazione effettiva estera, delle limitazioni di analoga natura previste dalla normativa dello Stato o territorio di localizzazione

CRITERI

Non sono considerati gli effetti sul **calcolo del reddito imponibile o delle imposte corrispondenti** di eventuali **agevolazioni di carattere non strutturale** riconosciute dalla legislazione dello Stato estero, per un **periodo non superiore a cinque anni**, alla **generalità dei contribuenti**.

Assumono rilevanza altre **forme di riduzione di imposte** diverse da quelle sopra citate nonché quelle ottenute dal singolo contribuente in base ad un **apposito accordo concluso con l'Amministrazione fiscale estera**.

«CALCOLO TAX RATE EFFETTIVO: IRAP»

L'Agenzia delle entrate, in occasione dei chiarimenti "Telefisco 2019", superando i chiarimenti espressi nella circolare n. 35/E del 4 agosto 2016, ha confermato che ai fini del calcolo del *tax rate* virtuale domestico **occorre fare esclusivo riferimento all'IRES.**

Si ricorda che in passato era stato effettuato un netto distinguo tra "CFC *white*" (senza rilevanza dell'IRAP) ed alle "CFC *black*" in cui l'IRAP **assumeva rilevanza ai fini del calcolo del *tax rate* effettivo.**

Esempio: calcolo del *tax rate*

	Effective tax rate estero (Importi in euro)	
A	Ammontare delle imposte dovute (calcolate in base all'aliquota Ires estera, rilevabili dalla dichiarazione annuale dei redditi presentata nello Stato estero)	1.500.000
B	Utile ante imposte risultante dal bilancio di esercizio (rilevato dal bilancio di esercizio civilistico redatto dalla CFC nell'anno di riferimento, in base alla normativa estera)	9.500.000
	Tax rate effettivo estero (A/B)	15,79%
	Tax rate virtuale italiano	
A	Utile ante imposte civilistico (rilevato dal bilancio di esercizio civilistico redatto dalla CFC nell'anno di riferimento, in base alla normativa estera)	9.500.000
B	Variazioni fiscali in base alle regole Tuir, di cui:	(40.000)
	Variazioni fiscali in diminuzione del reddito: (ad esempio dividendi esclusi da tassazione ex articolo 89, comma 2, Tuir)	(140.000)
	Variazioni fiscali in aumento del reddito per costi indeducibili Ad esempio: • interessi passivi ex articolo 96 Tuir • spese di rappresentanza ex articolo 108, Tuir	100.000
C	Reddito fiscale imponibile (A-B)	9.460.000
D	Ires virtuale (24% di C)	2.270.400
	Tax rate virtuale italiano [Ires virtuale (D)/utile ante imposte (A)]	23,90%

«PASSIVE INCOME»

- **interessi attivi** o altri proventi finanziari;
- **canoni (royalties)** o altri redditi derivanti dall'utilizzo di diritti di proprietà intellettuale (es. marchi, brevetti e altri diritti immateriali);
- **dividendi** e redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni (*capital gain*);
- proventi derivanti da **leasing finanziario**;
- redditi da **attività assicurativa, bancaria e finanziaria;**
- **proventi** derivanti da **operazioni di compravendita di beni,** con **valore economico aggiunto scarso o nullo,** effettuate tra imprese del Gruppo;
- **proventi** derivanti da **prestazioni di servizi infragruppo** con valore economico aggiunto scarso o nullo.

«PASSIVE INCOME»

Rispetto allo schema di decreto legislativo, la versione definitiva dell'articolo 167 del Tuir comprende tra i *"passive income"* **le operazioni di <u>compravendita</u> di beni infragruppo,** con "valore economico aggiunto scarso o nullo".

In precedenza, la bozza di decreto legislativo faceva riferimento solo ai proventi derivanti dalle operazioni di **cessioni di beni o prestazioni di servizi infragruppo** con "valore economico aggiunto scarso o nullo".

CONTO ECONOMICO ALFA LTD.

COSTI		% TOTALE	RICAVI		% TOTALE
Merci c/acquisti	1.000.000	58,82	Merci c/vendite (Ricavi operativi)	1.150.000	62,16
Prestazioni servizio	500.000	29,42	Interessi attivi	250.000	13.52
Ammortamenti	15.000	0,88	*Royalties* attive	150.000	8.10
Interessi passivi	85.000	5	Dividendi	200.000	10,82
Canoni locazione	100.000	5,88	Servizi infragruppo	100.000	5,40
TOTALE	1.700.000	100%	TOTALE	1.850.000	100%

37,84%

PASSIVE INCOME

«SERVIZI A VALORE ECONOMICO SCARSO O NULLO»

Per i **servizi infragruppo** (*i.e.* le prestazioni di servizi a valore economico **scarso o nullo** intercorse con altri soggetti del Gruppo), occorre fare riferimento alle tipologie descritte nell'art. 7 del **D.M. 14 maggio 2018** ossia a quei servizi che: (i) hanno natura di supporto, (ii) non sono parte delle attività principali del gruppo multinazionale, (iii) non richiedono l'uso di beni immateriali unici e di valore, e non contribuiscono alla creazione degli stessi, e (iv) non comportano l'assunzione o il controllo di un rischio significativo da parte del fornitore del servizio né generano in capo al medesimo l'insorgere di un tale rischio.

«CESSIONI CON VALORE ECONOMICO SCARSO O NULLO»

A differenza dei servizi, il decreto non definisce le **operazioni di compravendita** di beni a rischio basso o nullo.

Non è stata accolta la richiesta della commissione Finanze della Camera di emanazione di un apposito decreto per individuare tali attività e quindi **la verifica sui *"passive income"* dovrebbe essere effettuata sulla base delle medesime condizioni fissate per i servizi a basso valore aggiunto.**

A parere della dottrina (Cfr. M. BELLINI e S. DE GIOVANNI, in Quotidiano del Fisco 4 febbraio 2019, *"Società, distributori di gruppo fuori dalle norme CFC"*), queste condizioni non sembrano adatte alle **operazioni di distribuzione.**

«CESSIONI CON VALORE ECONOMICO SCARSO O NULLO»

In particolare, ***le attività di vendita a clienti terzi di beni acquistati intercompany*** sono normalmente attività "core" per l'impresa e, quindi, non hanno natura di supporto, rientrando nelle attività principali del gruppo multinazionale.

Le stesse linee guida Ocse prevedono che le condizioni fissate per i servizi a basso valore aggiunto non possono essere applicate **alle attività di commercializzazione (par. 7.47).**

In definitiva, seguendo le indicazioni della relazione illustrativa, nella generalità dei casi **i distributori a rischio limitato** non dovrebbero rientrare nel campo di applicazione della normativa CFC.

«COMPRAVENDITA BENI: i precedenti chiarimenti»

Le attività di compravendita di beni non possono essere considerate una novità assoluta in tema di CFC, tenuto conto dei chiarimenti intervenuti con la **circolare n. 28/E del 28 giugno 2011** che aveva ricondotto proprio la compravendita di beni tra le fattispecie dei servizi "infragruppo".

«C.M. 28/E del 28 giugno 2011»

Domanda

Si chiede conferma dell'esclusione delle "*trading companies*" *dalle tipologie di* soggetti previsti dall'art. 167, comma 8-*bis*, lett. b), del Tuir, anche relativamente alle operazioni di compravendita di merci e prodotti finiti effettuate (in nome e per conto proprio) con controparti appartenenti al medesimo gruppo. In sostanza queste operazioni possono non essere considerate servizi intercompany?

«C.M. 28/E del 28 giugno 2011»

Risposta

Il comma 8-*bis*, lett. b), dell'art. 167 del TUIR prevede una delle due condizioni al ricorrere delle quali la disciplina CFC si estende alle partecipazioni di controllo detenute da soggetti non localizzati in Stati o territori considerati a fiscalità privilegiata.

«C.M. 28/E del 28 giugno 2011»

L'attività indicata nel quesito, rappresentata nelle sue caratteristiche essenziali, non esclude, in sostanza, la configurabilità di una prestazione di servizi.

Eventuali elementi idonei ad escludere in concreto la sussistenza di una situazione elusiva potranno essere valutate in relazione al singolo caso.

«La posizione della dottrina»

A parere della dottrina il chiarimento della prassi dovrebbe tuttavia riferirsi alle sole società di *trading* che intrattengono rapporti *intercompany* sia in sede di acquisto sia in sede di rivendita.

Diverso dovrebbe essere il caso delle società di *trading* che acquistano beni prevalentemente da soggetti terzi per poi rivenderli alle consociate del gruppo cui appartengono.

Cfr. D. AVOLIO e B. SANTACROCE, in Quotidiano del Fisco 9 febbraio 2019, *"Nel passive income le compravendite di gruppo"*

«C.M. 28/E del 28 giugno 2011»

Domanda

In taluni casi le partecipate estere svolgono a favore delle società del gruppo servizi produttivi (ad esempio, la lavorazione).

E'corretto escludere questi servizi dal calcolo dei servizi infragruppo nella quantificazione dei *passive income*?

«C.M. 28/E del 28 giugno 2011»

Risposta

La circolare n. 51/E del 6 ottobre 2010, precisa che "*non si ritiene di poter escludere dalla valutazione preliminare [da condurre in sede di interpello] determinate realtà imprenditoriali in ragione dell'astratta mancanza di caratteristiche idonee a conseguire fenomeni elusivi*".

Pertanto, la prestazione di servizi analoghi a quelli genericamente indicati nel quesito e, più in generale, le specifiche caratteristiche del servizio reso nei confronti delle consociate, non escludono la rilevanza dei proventi corrispondenti ai fini del calcolo della soglia prevista dal comma 8-bis, lettera b), dell'art. 167 del Tuir. Dette caratteristiche andranno valutate in relazione al singolo caso.

«NUOVA ED UNICA ESIMENTE »
(nuovo articolo 167, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986)

Sarà prevista **una sola esimente:** il soggetto estero dovrà dimostrare di svolgere una **reale ed effettiva attività economica oltre frontiera,** con l'impiego di idonee **strutture materiali e risorse umane** (locali, attrezzature, uomini e mezzi).

Occorrerà una particolare cautela con riferimento alle **società holding** che non necessitano, per lo svolgimento della propria attività, di particolari strutture materiali.

«NUOVA ED UNICA ESIMENTE »
(nuovo articolo 167, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986)

Eliminazione del requisito del «radicamento nel mercato dello Stato o territorio di insediamento», anche tenuto conto che la nuova ed unica disciplina sarà applicata sia con riferimento agli insediamenti intra-UE e spazio economico europeo sia per Paesi extra-UE.

DIVIDENTI PARADISIACI
(Articolo 47-bis del Tuir)

La localizzazione dell'impresa estera in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata continua a rilevare per la tassazione integrale dei **dividendi di provenienza paradisiaca,** con differente ipotesi in caso di controllo o meno della CFC.

A tal fine, si **considerano localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata:**

- **imprese controllate:** qualora l'impresa sia assoggettata a **tassazione effettiva** inferiore alla metà di quella che avrebbe subito in Italia;
- **imprese non controllate:** se il **livello nominale di tassazione risulta inferiore al 50%** rispetto a quello applicabile in Italia.

LE PRECEDENTI DISPOSIZIONI CFC

(in vigore sino al 31 dicembre 2018)

GENESI NORMATIVA

CFC BLACK LIST

L'articolo 167, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986 prevedeva che se un soggetto residente in Italia deteneva, **direttamente o indirettamente**, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di un'impresa, di una società o altro ente, residente o localizzato in **Stati o territori a regime fiscale privilegiato**, diversi da quelli appartenenti all'Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia avesse stipulato un accordo che assicurasse un effettivo scambio di informazioni, i redditi conseguiti dal soggetto estero controllato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute.

GENESI NORMATIVA

CFC BLACK LIST

Sino al 31 dicembre 2014, l'individuazione degli Stati e territori a regime fiscale privilegiato avveniva sulla base di una specifica *black list* approvata con il D.M. 21 novembre 2001.

Tale decreto ministeriale era stato redatto considerando come *"privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori in ragione del* ***livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia,*** *della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti".*

Nelle more di uno specifico intervento legislativo, con specifico riferimento al livello di tassazione, la Camera dei deputati, nella seduta del 4 ottobre 2000, aveva formalmente impegnato il Governo *"a definire in via transitoria, quale livello di tassazione sensibilmente inferiore, quello che in media si* ***discosti di almeno il 30% dal livello di tassazione medio applicato in Italia****".*

GENESI NORMATIVA

CFC BLACK LIST

Dal 1 gennaio 2015, l'art. 1, comma 680, della Legge di stabilità 2015 aveva modificato l'art. 167, comma 4, del D.P.R. n. 917/1986 prevedendo che, ai fini dell'individuazione dei regimi fiscali privilegiati per *"livello di tassazione sensibilmente inferiore"* **si intendeva un livello di tassazione inferiore al 50% di quello applicato in Italia.**

Inoltre, si consideravano in ogni caso privilegiati **i regimi fiscali speciali** che consentivano di conseguire **un livello di tassazione inferiore al 50% di quello applicato in Italia**, indipendentemente dalla circostanza che tale regime fosse previsto da un ordinamento estero che applicava un regime generale di imposizione non inferiore al suddetto limite percentuale.

GENESI NORMATIVA

CFC BLACK LIST

Dal **1 gennaio 2016,** veniva abrogata la precedente black list approvata con il D.M. 21.11.2001.

L'art. 167, comma 4, del D.P.R. n. 917/1986, per effetto delle modifiche apportate dalla Legge di stabilità 2016, prevedeva che: *"I regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il* ***livello nominale di tassazione*** *risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia".*

Di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2016 si consideravano privilegiati:

- i regimi in cui "il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia";
- i regimi fiscali "*speciali*".

ESEMPIO APPLICATIVO

CFC BLACK LIST

Sulla base dei chiarimenti indicati nella circolare n. 35/E del 4 agosto 2016, supponiamo che nell'esercizio 2017 Alfa Spa (Milano) detenga il controllo della società Beta SA, residente a Hong Kong.

Al fine di verificare l'applicazione delle regole CFC, il soggetto controllante italiano dovrà valutare il livello nominale di tassazione dell'impresa controllata estera rispetto a quello "*nominale domestico*" ossia l'aliquota nominale IRES del 24% + l'aliquota nominale Irap del 3,9% (totale 24,9%).

Dal prospetto di seguito evidenziato, emerge che la società controllata estera è localizzata in uno Stato a regime fiscale privilegiato in quanto il livello di tassazione nominale estero è inferiore rispetto a quello applicato in Italia.

Esempio: di calcolo del *tax rate*

	Effective tax rate **estero (Importi in Euro)**	
A	**Ammontare delle imposte dovute** (calcolate in base all'aliquota Ires estera, rilevabili dalla dichiarazione annuale dei redditi)	800.000
B	**Utile ante imposte risultante dal bilancio di esercizio** (rilevato dal bilancio di esercizio civilistico redatto dalla CFC nell'anno di riferimento, in base alla normativa estera)	9.500.000
	Tax rate **effettivo estero (A/B)**	8,42%
	Tax rate **nominale italiano** Ires (24%) +Irap (3,9%)	27,9%

In merito, la circolare dell'Agenzia delle Entrate **n. 35/E del 4 agosto 2016**, ha illustrato la portata delle modifiche, schematizzando anche i nuovi criteri di individuazione degli Stati o territori a fiscalità privilegiata, dopo l'abrogazione della *black list* approvata con il D.M. 21.11.2001.

Periodo	Sino al 31 dicembre 2014	1 gennaio 2015 31 dicembre 2015	Dal 1 gennaio 2016
Criterio di individuazione dei regimi fiscali Privilegiati	Inclusione nel D.M. 21.11.2001 *(black list)*	- Inclusione nel D.M. 21.11.2001 *(black list)* - Regime speciale che preveda un livello di tassazione inferiore al 50% di quello applicato in Italia - Esclusione dei Paesi UE e SEE	- Livello nominale di tassazione inferiore al 50% di quello applicabile in Italia; - Regimi speciali; - Esclusione dei Paesi UE e SEE

GENESI NORMATIVA

CFC WHITE LIST

La tassazione per trasparenza CFC si applicava, sino al periodo d'imposta 2018, anche nei confronti delle c.d. *"white list passive income companies"*, ovvero per quelle società che detenevano prevalentemente redditi di tipo passivo.

Nella letteratura internazionale tributaria per *"passive income"* si intendevano gli interessi attivi, i dividendi, le *royalties*, i servizi *intercompany*.

GENESI NORMATIVA

CFC WHITE LIST

In merito, ai sensi dell'articolo 167, comma 8-*bis* del D.P.R. n. 917/1986, la tassazione per trasparenza trovava applicazione anche nella particolare ipotesi in cui i soggetti controllati fossero localizzati in Stati o territori diversi da quelli a fiscalità privilegiata o in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero a quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia avesse stipulato un accordo che assicurasse un effettivo scambio di informazioni qualora ricorrevano, congiuntamente, le seguenti condizioni:

- *sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia;*

- *hanno conseguito proventi derivanti per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.*

VECCHIE CONDIZIONI ESIMENTI

CFC BLACK LIST

Con riguardo alle **controllate paradisiache**, ai sensi dell'art. 167 - comma 5 - lett. a) e b), del D.P.R. n. 917/1986, la normativa CFC *black list* veniva disapplicata se alternativamente:

- l'impresa ovvero l'altro ente non residente svolgeva un'attività commerciale/industriale effettiva, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento; se viene esercitata un'attività bancaria, finanziaria o assicurative tale condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento (lett. a);

- dal possesso delle partecipazioni nella CFC non si era voluto conseguire l'effetto di localizzare i redditi in uno Stato o un territorio a fiscalità privilegiata (lett. b).

VECCHIE CONDIZIONI ESIMENTI

CFC WHITE LIST

Per le **controllate** ***"white list"*****,** ai sensi dell'art. 167, comma 8-*ter* del D.P.R. n. 917/1986, la tassazione per trasparenza non operava se il soggetto residente dimostrava che l'insediamento all'estero non rappresentava una **costruzione artificiosa** volta a conseguire un **indebito vantaggio fiscale**.

VECCHIE CONDIZIONI ESIMENTI

CFC WHITE LIST

In merito l'Agenzia delle Entrate, con la Circolare 51/E del 6 ottobre 2010 ha illustrato, a titolo esemplificativo, **specifici indicatori di artificiosità**, di seguito evidenziati:

- insufficienza di motivi economici o commerciali validi per l'attribuzione degli utili, che pertanto non rispecchia la realtà economica;
- la costituzione non risponde essenzialmente a una società reale intesa a svolgere attività economiche effettive;

VECCHIE CONDIZIONI ESIMENTI

CFC WHITE LIST

- inesistenza di correlazione proporzionale tra le attività apparentemente svolte dalla CFC e la misura in cui tale società esiste fiscalmente in termini di locali, personale e attrezzature. A tal proposito, può risultare significativa l'esibizione di documenti atti a dimostrare l'esistenza e l'idoneità della struttura estera allo svolgimento dell'attività dichiarata (locali, personale, attrezzature, eccetera), nonché l'effettività dell'attività svolta e l'autonomia gestionale della controllata estera (non rilevando, invece, l'operatività nel mercato di stabilimento);

- sovra-capitalizzazione della CFC, ovvero la stessa dispone di un capitale nettamente superiore a quello di cui ha bisogno per svolgere la propria attività;

- presenza di transazioni prive di realtà economica, aventi poca o nessuna finalità commerciale o che potrebbero essere contrarie agli interessi commerciali generali, se non fossero state concluse a fini di evasione fiscale.

VECCHIE CONDIZIONI ESIMENTI

CFC WHITE LIST

Con specifico riferimento alle "**attività immateriali**", la citata circolare n. 51/E/2010, al punto 5.2. ha precisato che occorre valutare ulteriori e più specifici elementi di prova volti a dimostrare la non artificiosità della controllata estera, quali ad esempio:

- esame delle funzioni effettivamente esercitate dalla controllata estera, nonché degli *asset* utilizzati e dei rischi assunti. Gli *asset*, in particolare, vanno descritti in termini di rendimento, livello di rischio e liquidità;

- verifica dei rapporti economico-finanziari della società estera con le altre società del gruppo, specificando, in particolare, la consistenza e la tipologia delle operazioni, attive e passive, poste in essere con le stesse nel periodo di riferimento;

VECCHIE CONDIZIONI ESIMENTI

CFC WHITE LIST

- valutazione dell'entità delle componenti di reddito "tipiche" in relazione all'attività esercita dalla società estera e confronto tra tale dato e quello ricavabile dal bilancio della controllante residente;

- analisi di bilancio della società estera con evidenziazione degli indicatori di redditività del capitale proprio e di quello totale investito, e confronto con quelli della controllante residente.

DISCIPLINA SOCIETA' NON OPERATIVE

CFC WHITE LIST

Circolare n. 23/E del 26 maggio 2011

Il calcolo del *tax rate (virtuale) domestico va determinato partendo dall'ipotesi che la società controllata estera "non black list" sia residente in Italia.*

Per ragioni di semplificazione si ritiene che tale valore vada calcolato applicando le disposizioni ordinariamente previste dal TUIR in materia di reddito d'impresa.

DISCIPLINA SOCIETA' NON OPERATIVE

CFC WHITE LIST

Circolare n. 23/E del 26 maggio 2011

Ciò posto, si fa presente che il rapporto tra l'articolo 167 del TUIR e la disciplina sulle società di comodo è stato esaminato nella risoluzione n. 331/E del 16 novembre 2007, con la quale si è chiarito che in caso di tassazione per trasparenza in capo al socio italiano del reddito conseguito dal soggetto controllato estero, tale reddito "*è determinato secondo le regole ordinarie del reddito d'impresa previste dal TUIR (…), sostanzialmente coincidenti con quelle delle imprese residenti*" e "*pertanto è possibile il raffronto con quello minimo presunto di cui all'articolo 30 della legge n. 724 del 1994*".

DECRETO INTERNAZIONALIZZAZIONE

(D.lgs. 14 settembre 2015, n. 147)

Un importante intervento legislativo in tema di CFC è stato effettuato ad opera del *decreto crescita e internazionalizzazione delle imprese* in vigore dal 7 ottobre 2015, con il quale il Legislatore ha:

- reso facoltativa la presentazione dell'interpello che consentiva di disapplicare la disciplina CFC;
- previsto l'obbligo di indicare in dichiarazione i redditi conseguiti dalle imprese estere controllate;
- sancito l'onere per l'ufficio, prima di emettere l'avviso di accertamento, di inviare un questionario concedendo al contribuente un termine di 90 giorni per fornire gli elementi che consentono la disapplicazione della predetta normativa;
- abrogato le disposizioni previste in materia di tassazione delle imprese collegate estere (ex articolo 168 del Tuir).

MONITORAGGIO DICHIARATIVO

A seguito della facoltà di presentazione **dell'interpello CFC**, necessario a disapplicare la tassazione per trasparenza, il decreto internazionalizzazione ha introdotto **l'obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi la detenzione di partecipazioni** in soggetti residenti o localizzati in paradisi fiscali.

L'articolo 8, comma 1, lettera f), del decreto internazionalizzazione (D.lgs. 147/2015) ha aggiunto al testo dell'articolo 167, Tuir il nuovo comma 8-*quater*, ai sensi del quale:

"Fatti salvi i casi in cui la disciplina del presente articolo sia stata applicata ovvero non lo sia stata per effetto dell'ottenimento di una risposta favorevole all'interpello, il socio residente controllante deve ***comunque segnalare nella dichiarazione dei redditi*** *la detenzione di partecipazioni in imprese estere controllate".*

In caso di **omessa o incompleta indicazione** nella dichiarazione "redditi" si applica la sanzione, prevista dal **comma 3-*quater* dell'art. 8, D.lgs. n. 471/97**, pari al **10% del reddito** conseguito dal **soggetto estero partecipato** e imputabile nel periodo d'imposta, anche solo teoricamente, al soggetto residente in proporzione alla partecipazione detenuta, con un **minimo di € 1.000** ed un **massimo di € 50.000**.

La sanzione nella **misura minima** si applica anche nel caso in cui il **reddito della controllata estera sia negativo**.

L'indicazione in dichiarazione dei redditi decorre dal **periodo d'imposta in corso alla data del 7 ottobre 2015** e grava in capo al **socio residente che non abbia richiesto la disapplicazione della CFC** *rule* o, anche avendolo fatto, abbia ricevuto parere negativo dall'amministrazione fiscale.

Non sono tenuti a segnalare in dichiarazione la partecipazione coloro che, a seguito di apposita istanza di interpello, abbiano ricevuto dall'Agenzia delle entrate **parere favorevole alla disapplicazione** della disciplina in esame.

OBBLIGHI DICHIARATIVI

Catena di controllo rilevante ai fini della CFC

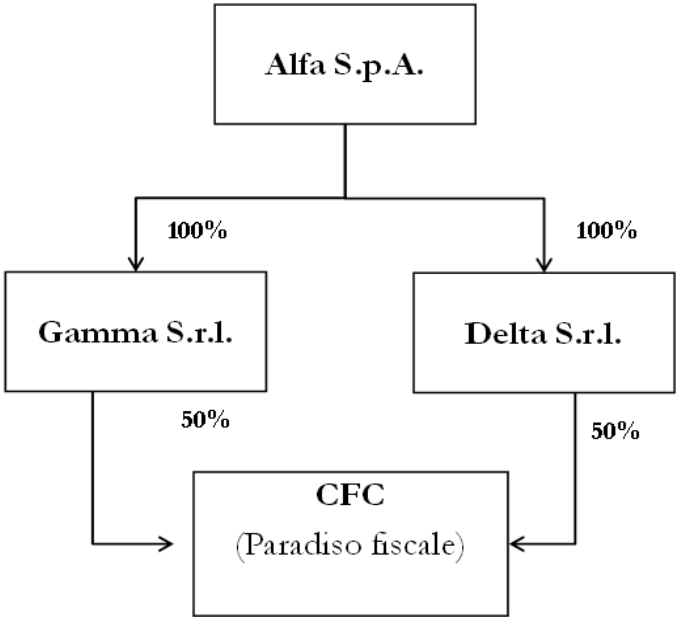

- Alfa S.p.A., *top holding* italiana controllante di ultimo livello, dovrà adempiere agli obblighi dichiarativi (previa compilazione del quadro FC del modello Unico SC)

- Gamma e Delta, controllanti di primo livello, dovranno tassare per trasparenza il reddito della CFC, in proporzione alle quote possedute, e compilare il quadro RM del modello Unico SC

Le modifiche legislative introdotte dal decreto sull'internazionalizzazione delle imprese hanno **comportato variazioni al quadro FC**, relativo ai *"Redditi dei soggetti controllati residenti o localizzati e delle stabili organizzazioni localizzate in Stati o territori con regime fiscale privilegiato"* del "modello Redditi 2019".

ISTRUZIONI COMPILAZIONE QUADRO FC

Fatti salvi i casi in cui la disciplina dell'art. 167 del Tuir sia stata applicata ovvero non lo sia stata per effetto dell'ottenimento di una risposta favorevole all'interpello, la società residente deve ***segnalare nel quadro FC*** *la detenzione di partecipazioni in imprese estere controllate di cui al comma 1 o al comma 8-bis dell'art. 167.*

Compilazione casella denominata "**art. 167, comma 8-*quater*"**, indicando uno dei seguenti codici:

- "1" - **in caso di mancata presentazione dell'istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione** della disciplina CFC
- "2" - **in caso di presentazione dell'istanza di interpello, in assenza di risposta favorevole, e sussistenza delle** condizioni per la disapplicazione della disciplina CFC.

Inoltre, deve essere compilata anche la casella "**Esimenti" indicando uno dei seguenti codici:**

- "1" - **nel caso di cui al comma 5, lett. a), art. 167 del TUIR**
- "2" - **nel caso di cui al comma 5, lett. b), art. 167 del TUIR**
- "3" - **nel caso di cui al comma 8-*ter*, art. 167 del TUIR**

PERIODO D'IMPOSTA 2018

CODICE FISCALE

SOCIETÀ DI CAPITALI 2019

Agenzia Entrate

REDDITI

QUADRO FC

Redditi dei soggetti controllati residenti o localizzati e delle stabili organizzazioni localizzate in Stati o territori con regime fiscale privilegiato

Mod. N.

SEZIONE I

Dati identificativi del soggetto non residente o della stabile organizzazione

Art. 167, comma 8-bis ☐

Art. 167, comma 8-quater ☐

Art. 168-ter, comma 4 ☐

Esimente ☐

FC1

Denominazione 1

Codice identificativo estero 2

Data di chiusura esercizio 3

Sede legale della società o della stabile organizzazione, indirizzo 4

Cod.Stato estero 5

Sede della stabile organizzazione, indirizzo 6

Cod.Stato estero 7

Tipologia controllo 8

Controllo indiretto 9

Codice fiscale controllante 10

N. progressivo stabile organizz. 11

Codice fiscale avente causa (Trasferimento branch) 12

Il **quadro FC** va compilato dalle **persone fisiche e dalle società residenti in Italia** che detengono, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato per dichiarare il reddito di tali soggetti, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 167,Tuir.

Il soggetto che detiene il **controllo di più imprese**, società o enti residenti in Stati con regime fiscale privilegiato, **è tenuto a compilare un quadro FC per ciascuna impresa estera** (CFC) controllata.

Il quadro FC **non va compilato** se il soggetto che esercita il controllo, per effetto di **particolari vincoli contrattuali**, o i soggetti da esso partecipati non possiedano partecipazioni agli utili.

Il quadro RM sarà successivamente utilizzato per liquidare l'imposta dovuta derivante dalla tassazione per trasparenza.

SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 1, comma 2, del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (infedele presentazione della dichiarazione "modello Redditi")

SANZIONI PENALI TRIBUTARIE

Presentazione della dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (ad esempio nella ipotesi in cui si sia volutamente occultata la partecipazione detenuta, anche indirettamente, in un soggetto localizzato in un paese a fiscalità privilegiata), sanzionata dall'articolo 3 del D.lgs. 74/2000

Art. 3. D.lgs. n. 74/2000
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Soglie di evasione:

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a **euro trentamila**;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al **cinque per cento** dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro **un milione cinquecentomila (in precedenza un milione di euro),** ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

SANZIONI PENALI TRIBUTARIE

Presentazione della dichiarazione infedele, con riferimento al **minor reddito dichiarato**, sanzionata dall'articolo 4 del D.lgs. 74/2000

Art. 4. D.lgs. n. 74/2000

Dichiarazione infedele

Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad **euro centocinquantamila** (in precedenza 50 mila euro);
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro **tre milioni** (in precedenza due milioni di euro).